

*hml*

5: Richieste di collocamento anticipato in quiescenza, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 =

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il citato articolo dispone inoltre, ai detti fini, il computo quale anzianità effettiva dell'anzianità contrattuale di un anno di servizio per ogni anno di campagna di guerra, limitatamente ai mutilati ed invalidi di guerra.

Per applicazione delle norme di cui al citato accordo, hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto a fianco di ciascuno